

# LA CONTABILITÀ GENERALE E IL BILANCIO D'ESERCIZIO

La contabilità generale rappresenta il sistema di rilevazione più diffuso, essendo obbligatorio per legge. Il suo obiettivo è quello di rappresentare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo due grandezze fondamentali:

- **Il reddito**, che è il risultato economico in un arco di tempo;
- **Il capitale** esistente fino a quel periodo;
- E' un tipo di rilevazione susseguente, sistematica e contabile;

Lo scopo è quindi quello di giungere alla determinazione periodica del risultato economico conseguito dall'impresa e il capitale esistente fino a quel periodo.

Lo strumento attraverso il quale si rilevano i fatti di gestione è il conto inteso come una serie di scritture riguardanti un oggetto semplice per evidenziarne l'ammontare e le sue variazioni nel tempo.

Il sistema della contabilità generale raccoglie i valori derivanti dalle operazioni di gestione esterna giorno per giorno e il 31/12 avviene la rappresentazione finale nei 2 prospetti Conto economico e Stato patrimoniale che assume il nome di Bilancio d'esercizio.

## BILANCIO D'ESERCIZIO

### Art 2043 del codice civile:

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto e sottoscritto dagli amministratori, deve esser redatto con chiarezza (cioè deve essere comprensibile per tutti i destinatari).

**Scopo:** deve rappresentare in modo veritiero (cioè i valori riportati devono essere attendibili) e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d'esercizio con l'obbligo di informazioni complementari e in casi eccezionali di deroga (la deroga va motivata e indicata nella nota integrativa).

### Art 2043 bis

I principi di redazione del bilancio:

1. *"la valutazione delle voci deve esser fatta secondo prudenza"* principio della prudenza;
2. *e nella prospettiva della continuazione dell'attività"* principio della Continuità della gestione;
3. *"si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data d'incasso o del pagamento"* principio di competenza;
4. *" gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente"*. La valutazione degli elementi patrimoniali deve avvenire separatamente al fine di evitare che le perdite legate ad alcuni elementi patrimoniali vengano compensate con gli utili che scaturiscono da altri elementi;
5. *"i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro"*. La Continuità di applicazione dei criteri di valutazione è necessaria per determinare in maniera corretta i risultati.
6. E infine dall'art 2043-ter: *" sono vietate le compensazioni tra voci dell'attivo e passivo dello stato patrimoniale e di costi e ricavi del conto economico"*.

Il bilancio d'esercizio rappresenta la situazione economica finanziaria e patrimoniale d'azienda. In concreto la costruzione del bilancio si articola in una serie di fasi:

1. In primo luogo si riepilogano provvisoriamente i conti movimentati nell'esercizio predisponendo il bilancio di verifica che contiene una sintesi economica e una patrimoniale e permette di individuare eventuali errori.
2. In seguito si procede con le scritture di assestamento:
  - **Scritture di integrazione**, che hanno lo scopo di integrare i valori contabili esistenti con le quote di costo o ricavo di competenza dell'esercizio ma non ancora rilevate;
  - **Scritture di rettifica**, che hanno lo scopo di individuare, nell'ambito dei costi e dei ricavi, già manifestati nel periodo in chiusura, le quote da rinviare al futuro e quindi quelle di competenza del periodo contabile di riferimento.
  - **Ammortamento**, che costituisce un procedimento tecnico-contabile attraverso il quale il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzabili per un certo numero di anni è ripartito e attribuito agli esercizi che beneficiano del loro impiego.
  - **Rettifiche di valore**, sono operazioni con le quali ad un elemento patrimoniale è attribuito un nuovo, maggiore (rivalutazione) o minore (svalutazione) valore.
3. Completate le scritture di assestamento si procede con le **scritture di chiusura dei conti**. I singoli conti accesi vengono chiusi e riepilogati ai conti di sintesi del bilancio: conto economico e stato patrimoniale.

Il Bilancio d'esercizio è quindi composto da:

- Stato Patrimoniale.
- Conto Economico.
- Nota integrativa.

#### **STATO PATRIMONIALE:**

E' un prospetto obbligatorio e fa vedere da una parte le passività (da dove viene il denaro), e dall'altra parte le attività (com'è stato investito). Rappresenta quindi quello che si trova in azienda (il capitale) come beni, crediti e debiti. La differenza tra l'attivo e il passivo ci darà il patrimonio netto d'impresa. Lo stato patrimoniale rappresenta il punto di partenza per l'anno prossimo;

Lo schema dello stato patrimoniale e del conto economico si presenta con:

- MACROCLASSI (A,B,C,)
- CLASSI (I, II, III)
- VOCI (1,2,3)
- SOTTOVOCI (a,b,c,)

Lo stato patrimoniale deve esser redatto nel rispetto di questo schema dettato dall' art 2424 del codice civile:

## **ATTIVO**

A) Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

### I. Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

### II. Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

### III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
  - a) imprese controllate;
  - b) imprese collegate;
  - c) imprese controllanti;
  - d) altre imprese;
- 2) crediti:
  - a) verso imprese controllate;
  - b) verso imprese collegate;
  - c) verso controllanti;
  - d) verso altri;
- 3) altri titoli;
- 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B)

## C) Attivo circolante:

### I. Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti;

Totale

### II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna

## **PASSIVO**

### A) Patrimonio netto:

- I. Capitale.
- II. Riserva da soprapprezzo delle azioni.
- III. Riserve di rivalutazione.
- IV. Riserva legale.
- V. Riserve statutarie.
- VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio.
- VII. Altre riserve, distintamente indicate.
- VIII. Utili (perdite) portati a nuovo.
- IX. Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

### B) fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) altri.

Totale.

### C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

### D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale.

### E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 4-*bis*) crediti tributari;
- 4-*ter*) imposte anticipate;
- 5) verso altri.

Totale.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
- 6) altri titoli.

Totale.

IV. Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa;

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti

## CONTO ECONOMICO

E' il prospetto obbligatorio che esprime il valore delle risorse consumate (Costi d'esercizio) e dei risultati conseguiti (Ricavi d'esercizio). Il conto economico rappresenta l'attività di gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre. Rappresenta il reddito dato dalla differenza tra ricavi e costi.

Il conto economico deve avere:

- Forma : scalare (che evidenzia risultati economici intermedi);
- Classificazione di costo : per natura (suddivisione in base alla causa economica);

Deve essere redatto nel rispetto del seguente schema nel rispetto dell'art. 2425 del codice civile:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
  - a) salari e stipendi,
  - b) oneri sociali,
  - c) trattamento di fine rapporto,
  - d) trattamento di quiescenza e simili,
  - e) altri costi;
- 10) ammortamento e svalutazioni:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali,
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali,
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni,
  - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- 16) altri proventi finanziari:
  - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti,
  - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni,
  - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni,
  - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese e collegate

e di quelli da controllanti;  
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;  
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17 + o - 17-bis).  
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:  
18) rivalutazioni:  
a) di partecipazioni,  
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni,  
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  
19) svalutazioni:  
a) di partecipazioni;  
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;  
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.  
Totale delle rettifiche (18-19).  
E) Proventi e oneri straordinari:  
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);  
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, (i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.  
Totale delle partite straordinarie (20-21).  
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E);  
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;  
23) utile (perdita) dell'esercizio.

# StudentVille

## NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa è la chiave di lettura del bilancio e per questo rappresenta parte costituente dello stesso. Il suo compito è quello di fornire informazioni integrative allo stato patrimoniale e al conto economico e contribuire all'agevole comprensione dei dati di bilancio. Essa è regolata dall'art. **2427** del codice civile:

in sintesi quest'articolo chiede:

- Informazioni esplicative sui criteri di valutazione adottati;
- Informazioni di dettaglio su poste dello Stato patrimoniale;
- Informazioni di dettaglio su poste del Conto economico;
- Informazioni varie;

In dettaglio:

La nota integrativa deve indicare:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

- 3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni dell'iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento;
- 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio<sup>1</sup> 1 modificato dall'art. 18 D. lgs. 28 dic. 2004
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
- 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";
- 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
- 12) la suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n.17, relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- 13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 14) un apposito prospetto contenente:
- a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto

all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzando in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci cumulativamente per ciascuna categoria;

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile <sup>2</sup> 2 lettera aggiunta dall'art. 37 D.lgs. 27 gen. 2010

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'art. 2447-septies;

21) i dati richiesti dall'art. 2447-decies comma 8;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e qualsiasi altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultati dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e che l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. \* gli art. 22-bis e 23-ter sono stati aggiunti dal D.lgs. 3 nov. 2008 n. 173.